



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 27/10/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 settembre 2004, n. 341

Progetto per il riuso delle acque reflue per usi industriali del depuratore consortile del Comune di Maglie
- Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Prop. Consorzio SISRI di Lecce.

L'anno 2004 addì 29 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 5031 del 17.05.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione un impianto per il riuso delle acque reflue, nel Comune di Maglie (LE);

con nota prot. n. 6137 del 14.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale di Maglie a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;

con nota acquisita al prot. n. 8336 del 19.08.2004, l'Ufficio Tecnico del Comune di Maglie comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 14.05.04 al 14.06.2004, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, comunicando altresì che nei tempi di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al progetto;

espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione, dell'impatto acustico, controllo polveri ecc.);
2. siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili - interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia' superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari). A tal fine si precisa che le destinazioni ammissibili per il riuso industriale delle acque reflue riguardano l'acqua antincendi, di processo, di lavaggio e di cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o prodotti farmaceutici e cosmetici" art. 3 comma 1, DM n. 185 del 12 giugno 2003);
3. siano definiti i sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili, E' possibile usare materiali differenti, e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;

4. siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;
5. sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
 - i reflui in uscita;
 - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto sui bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
6. considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire componenti potenzialmente fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc..).
7. si preveda uno scarico alternativo delle acque reflue, nel caso di mancato raggiungimento degli standard da qualità o nel caso in cui non sia possibile riutilizzare l'intera portata trattata. Lo scarico alternativo dovrà in ogni caso rispettare la disciplina generale degli scarichi, così come normata nel D.lgs. 152/99.

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di ritenere il progetto per il riuso delle acque reflue per usi industriali del depuratore consortile del Comune di Maglie, proposto dal Consorzio S.I.S.R.I. - Zona Industriale Lecce, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
